

**SRG06 – LEADER – ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DEL
COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA AL PIANO STRATEGICO PAC 2023- 2027
BANDO PER L’ACCESSO ALL’INTERVENTO GAL “Intervento 3 - Creazione di attività
extra agricole”**

GAL: OPEN LEADER

SSL: STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE OPEN LEADER

* * * * *

Sommario

PARTE I – OPERAZIONE E SOSTEGNO	3
CAPO I – INTRODUZIONE	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Definizioni	3
Articolo 3 – Localizzazione	4
Articolo 4 – Dotazione finanziaria	5
CAPO II – BENEFICIARI, INVESTIMENTI E SPESE, TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO	5
Articolo 5 – Tipologie di beneficiari e requisiti di ammissibilità	5
Articolo 6 – Regime di aiuto, aliquote e condizioni del sostegno	6
Articolo 7 – Requisiti di ammissibilità dell’operazione	6
Articolo 8 – Investimenti ammissibili	6
Articolo 9 – Investimenti non ammissibili	7
Articolo 10 – Requisiti di ammissibilità degli investimenti	7
CAPO III - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO	7
Articolo 11 – Fascicolo aziendale	7
Articolo 12 – Presentazione della domanda di sostegno	7
Articolo 13 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	7
Articolo 14 – Criteri di selezione e di priorità	8
Articolo 15 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno	12
PARTE II – DISPOSIZIONI ATTUATIVE	12
CAPO I – VALUTAZIONI AMBIENTALI	12
Articolo 16 - Valutazioni ambientali e paesaggistiche	12
CAPO II – TEMPISTICHE E VARIANTI	13
Articolo 17 - Avvio e conclusione del Piano Aziendale	13
Articolo 18 - Proroghe	13

Articolo 19 - Varianti.....	13
Articolo 20 - Subentro	14
CAPO III RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE.....	14
Articolo 21 – Modalità di rendicontazione delle spese	14
Articolo 22 - Liquidazione dell’acconto del premio.....	15
Articolo 23 - Liquidazione del saldo del premio	15
Articolo 24 - Stabilità delle operazioni	16
Articolo 25 - Monitoraggio fisico e finanziario	16
Articolo 26 - Impegni dei beneficiari	16
Articolo 27 - Cause di forza maggiore.....	17
Articolo 28 - Errori palesi	17
Articolo 29 - Controlli	17
Articolo 30 - Cumulabilità e divieto generale di contribuzione.....	18
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Articolo 31 - Disposizioni di rinvio	18
Articolo 32 - Trattamento dei dati personali	18
Articolo 33 – Informazioni e contatti.....	18
ALLEGATI.....	18
Allegato A – Piano Aziendale	18
Allegato B – Dichiarazione di impegno.....	18
Allegato C – Dichiarazione d’impegno alla costituzione di un’impresa extra-agricola	18
Allegato D – Assenso immobili	18
Allegato E – Accordo di collaborazione	18
Allegato F – Sanzioni per il mancato rispetto degli impegni specifici	18

PARTE I – OPERAZIONE E SOSTEGNO

CAPO I – INTRODUZIONE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti nell'ambito dell'intervento SRG06 – LEADER – attuazione delle strategie di sviluppo locale del Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico PAC 2023- 2027:

Intervento GAL	Intervento 3
Titolo	Creazione di attività extra agricole

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale Open Leader (di seguito GAL), approvata con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 59117/GRFVG del 1° dicembre 2023 (pubblicato sul B.U.R. n. 50 del 13 dicembre 2023) e successive varianti.

2. L'intervento GAL di cui comma 1 persegue le seguenti finalità: sostegno all'avviamento e allo sviluppo di attività imprenditoriali extra agricole, volto a rafforzare l'attrattività delle aree rurali, contrastare lo spopolamento e generare nuova occupazione. L'intervento promuove la crescita economica locale, il presidio del territorio e sostiene gli investimenti nei servizi, valorizzando le risorse locali e il ruolo della micro-imprenditoria e delle piccole imprese.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:
 - a) PS PAC 2023-2027 (PSP): Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027;
 - b) CSR: Complemento per lo Sviluppo Rurale al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - c) Autorità di gestione regionale (AdGR): organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale del PSP;
 - d) Ufficio attuatore: è il GAL, quale struttura competente per la presa in carico e la gestione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento;
 - e) Organismo pagatore (OPR FVG): organismo riconosciuto dall'autorità competente per la gestione e il controllo delle spese sostenute dai fondi europei agricoli;
 - f) Fascicolo aziendale (FA): modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, che costituisce la base di riferimento e di calcolo del sistema di presentazione delle domande di sostegno per il FEAGA e il FEASR;
 - g) Operazione: iniziativa progettuale oggetto della domanda di sostegno. Ai fini del presente bando, l'operazione è riferita all'avvio dell'impresa extra-agricola;
 - h) Investimento: insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una operazione. Ai fini del presente bando, l'investimento è riferito all'insieme delle attività funzionali all'avviamento dell'impresa extra-agricola, come descritte all'interno del Piano Aziendale;
 - i) Impresa: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato;
 - j) Microimprese e piccole: soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472, in particolare con riferimento ai seguenti parametri e soglie e nel rispetto delle definizioni di impresa associata e collegata:

	<i>Occupati (ULA)</i>	<i>Fatturato (€)</i>	<i>Attivo di bilancio (€)</i>
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2ML
Piccola Impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML

- k) Impresa femminile: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale il cui

titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;

- l) Impresa giovanile (non agricola): l'impresa costituita in forma di società in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani; l'impresa costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui, al momento della presentazione della domanda, almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il legale rappresentante è giovane; l'impresa costituita in forma di società cooperativa in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza dei soci è composta da giovani; l'impresa costituita in forma di impresa individuale il cui, al momento della presentazione della domanda, titolare è un giovane. Per giovane, ai fini dell'impresa giovanile, si intende la persona fisica di età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti);
- m) Inoccupato: persona iscritta al Centro per l'impiego, in cerca della prima occupazione che non ha mai lavorato;
- n) Disoccupato: persona iscritta al Centro per l'impiego, precedentemente occupata (lavoro autonomo o subordinato), che cerca attivamente un nuovo impiego;
- o) Frazionamento di impresa preesistente: il frazionamento consiste nella divisione di un'azienda in parti di dimensioni ridotte, che diventano funzionalmente indipendenti;
- p) Negozio di vicinato: attività di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero di generi non alimentari di prima necessità e di uso corrente per le famiglie, svolta in esercizi con una superficie di vendita fino a 250 mq;
- q) Artigianato tipico: attività artigianale rientrante tra le seguenti lavorazioni:
 - lavorazione del legno e dell'arredo tradizionale, incluse falegnameria, intaglio, tornitura e restauro di manufatti lignei;
 - lavorazione artistica della pietra, della ceramica e del vetro;
 - lavorazioni del ferro battuto e dei metalli artistici;
 - lavorazioni dei tessuti, dei ricami, dei merletti, della sartoria tradizionale e dei costumi storici;
 - lavorazioni della pelletteria e della calzatura artigianale;
 - liuteria e costruzione artigianale di strumenti musicali;
 - lavorazioni artigianali di trasformazione agroalimentare tradizionale, purché svolte secondo tecniche di tipo artigianale e connesse alla tradizione territoriale;
- r) Servizi alla persona:
 - servizi sanitari (come ad esempio fisioterapista, nutrizionista, psicologo)
 - servizi di assistenza alla famiglia (baby sitter, badante, addetto alla pulizia domestica, ecc.);
- s) Disponibilità giuridica di beni immobili: i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'investimento finanziato oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni, trasformazioni e di definire la destinazione del bene.

Articolo 3 – Localizzazione

1. Il presente bando si applica alle operazioni e ai relativi investimenti realizzati nei seguenti Comuni del territorio GAL:

Comune	Area rurale PS PAC 23-27	Area interna (S/N)
Artegna	C	N
Bordano	D	N
Chiusaforte	D	S
Dogna	D	S
Forgaria nel Friuli	D	N
Gemona del Friuli	C	N
Malborghetto – Valbruna	D	S
Moggio Udinese	D	S

Montenars	C	N
Pontebba	D	S
Resia	D	S
Resiutta	D	S
Tarvisio	D	S
Trasaghis	D	N
Venzone	D	N

Articolo 4 – Dotazione finanziaria

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 75.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 30.525,00 e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 44.475,00.
2. All'importo di cui al comma 1 si aggiunge un importo complessivamente pari a euro 105.000,00 di cui quota FEASR pari a euro 42.735,00 riservato al sostegno delle operazioni in Area Interna previste da domande di sostegno che riguardano progetti realizzati esclusivamente in tali aree.
3. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
4. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dall'Amministrazione regionale.
5. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, potranno essere utilizzate, previo parere dell'AdGR, per finanziare lo scorrimento della graduatoria, di cui all'articolo 15, entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI, INVESTIMENTI E SPESE, TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO

Articolo 5 – Tipologie di beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
Persone fisiche che intendono avviare un'impresa extra-agricola	a) impegno a costituire un'impresa extra-agricola (Allegato C) con le caratteristiche previste per le imprese neocostituite di cui al riquadro successivo entro 30 giorni dal provvedimento di concessione del sostegno. La costituzione dell'impresa per la quale è richiesto il sostegno si considera avvenuta con il completamento delle seguenti attività: - acquisizione partita IVA; - iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIAA) con uno o più codici ATECO pertinenti alla/e nuova/e attività extra agricola avviata/e; b) non essere titolare di trattamento di quiescenza.
Microimprese o piccole imprese extra-agricole neocostituite	a) Essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIAA) da non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR); b) avere sede o unità locale all'interno dell'area eleggibile GAL così come definita all'articolo 3; c) rientrare nella definizione di microimpresa o piccola impresa di cui all'articolo 2 comma 1 lettera j); d) svolgere attività nei settori ammissibili disciplinati dall'articolo 7, comma 2, come certificata dal possesso di codice ATECO pertinente; e) il titolare o legale rappresentante non deve essere titolare di trattamento di quiescenza; f) non essere imprese agricole; g) non derivare da un frazionamento di un'impresa preesistente.

2. I requisiti di ammissibilità dei beneficiari sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno

e devono essere garantiti fino al saldo. La verifica degli stessi avviene, laddove possibile, anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale.

3. Non sono in ogni caso ammissibili le imprese agricole e le imprese attive nei seguenti settori:

- a) produzione e commercio di armi e munizioni;
- b) gioco, incluse case da gioco e imprese equivalenti;
- c) rivendita di articoli per adulti (sexy-shop) o di materiale pornografico;
- d) tabacchi.

Articolo 6 – Regime di aiuto, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in forma di premio distinto in base alla localizzazione della nuova attività:

Beneficiario	Regime di aiuto	Entità	Condizioni
Tutti i beneficiari	Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD Art. 61 Reg. (UE) 2022/2472 (ABER)	25.000	Attività localizzate in area rurale C
		35.000	Attività localizzate in area rurale D

2. Per localizzazione si intende la sede o l'unità locale presso la quale si svolge l'attività neocostituita e alla quale sono riferiti gli investimenti previsti dal Piano Aziendale.

3. L'importo del premio deve essere utilizzato integralmente per l'avvio e lo sviluppo della nuova attività con gli investimenti previsti nel Piano Aziendale.

Articolo 7 – Requisiti di ammissibilità dell'operazione

1. Per essere ammissibili, le operazioni devono essere descritte all'interno di un **Piano Aziendale, redatto secondo il modello Allegato A**, che deve inquadrare la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea progettuale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e i risultati che si intende raggiungere.

2. Per essere ammissibili, le operazioni devono riguardare nuove attività di tipo:

- **commerciale**, per il miglioramento della fruibilità e dell'attrattività dei territori rurali;
- **artigianale**, per la valorizzazione dei territori e delle tipicità locali;
- **di servizio**, indirizzate ad aumentare la capacità del territorio di fornire servizi alla popolazione, ai turisti e alle imprese.

Articolo 8 – Investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili tutti gli investimenti per l'avvio e la gestione della nuova attività extra agricola nei settori individuati all'articolo 7 comma 2, quali:

- a) investimenti per la costituzione dell'impresa: spese notarili; servizi specialistici per redazione di *business plan* che includa analisi di mercato e strategie di marketing, proiezioni finanziarie e valutazione dei rischi; consulenze professionali da esperti del settore; studi di fattibilità e di progettazione; ricerca di finanziamenti per l'avvio dell'attività; raccolta di garanzie o fidejussioni;
- b) investimenti su beni immobili riguardanti acquisizione, costruzione, miglioramento, adeguamento, ampliamento, efficientamento energetico delle strutture in cui si esercita/eserciterà la nuova attività extra agricola;
- c) canoni di affitto, locazione;
- d) arredi;
- e) macchinari e attrezzature funzionali al processo di sviluppo aziendale, compreso hardware e software;
- f) investimenti per attività di marketing (es. sito Web);
- g) investimenti per frequenza a corsi specifici di formazione inerenti all'attività da avviare;
- h) investimenti per l'acquisto di mezzi di trasporto attrezzati, solo se ad uso esclusivo dell'attività di progetto e solo nel caso di interventi 1) a finalità turistico-culturale; 2) a finalità commerciale; 3) per assicurare servizi di prossimità.

2. L'ammontare dell'investimento deve essere coerente con l'entità del premio.

Articolo 9 – Investimenti non ammissibili

1. Non sono ammissibili gli investimenti per acquisto di fabbricati ad uso abitativo e di terreni.

Articolo 10 – Requisiti di ammissibilità degli investimenti

1. Per essere ammissibili gli investimenti descritti nel Piano Aziendale sono realizzati nella sede o unità locale dell'impresa all'interno dell'area eleggibile GAL così come definita all'articolo 3. Gli investimenti devono essere pertinenti rispetto alla complessiva operazione di avvio della nuova impresa, ad essa imputabili, cioè vi deve essere una diretta relazione tra gli investimenti, l'avvio della nuova impresa e gli obiettivi del Piano Aziendale, necessari per attuare l'operazione oggetto del sostegno.
2. Per le operazioni che prevedono investimenti realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono averne la disponibilità giuridica così come definita all'art. 2, lettera s) del presente bando. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita, a pena di esclusione dal sostegno, fino alla conclusione dell'operazione con la presentazione e liquidazione della domanda di pagamento di saldo e deve successivamente essere mantenuta per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di due anni a decorrere dalla data di liquidazione della domanda di pagamento a saldo.
3. I requisiti di ammissibilità degli investimenti sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e devono essere garantiti fino al saldo. La verifica degli stessi avviene, laddove possibile, anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale.
4. I costi relativi agli investimenti programmati devono essere sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno.
5. Per le imprese neocostituite, tra gli investimenti per l'avvio dell'attività dichiarati nel Piano Aziendale potranno essere inseriti gli investimenti sostenuti nel periodo compreso tra la costituzione in impresa e la domanda di sostegno.

CAPO III - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 11 – Fascicolo aziendale

1. Al fine della presentazione della domanda di sostegno i beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura".

Articolo 12 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario compila, sottoscrive la stampa della domanda di sostegno in forma digitale o autografa, la ricarica a sistema e la protocolla in formato elettronico sul portale del sistema informativo dell'Organismo pagatore regionale (OPR FVG) raggiungibile dal sito www.opr.fvg.it entro le ore 13:00 del 02/12/2026.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile previa autorizzazione dell'Ufficio attuatore.
3. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
4. Il beneficiario presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando; le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il preventivo ritiro della precedente.

Articolo 13 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
 - a) Piano Aziendale redatto utilizzando l'Allegato A, **a pena di inammissibilità della domanda di sostegno**;
 - b) Allegato A.1 "Quadro delle Spese" dove il richiedente indicherà tutte le spese che sosterrà e il relativo costo;
 - c) documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno;
 - d) dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:

- d.1) è soggetta ad autorizzazioni o valutazioni, conformemente a quanto disposto all'articolo 16 (la dichiarazione indica anche che tipo di autorizzazione o valutazione);
- d.2) non è soggetta ad autorizzazioni o valutazioni di cui all'articolo 16;
- e) **solo** nel caso di operazioni soggette a valutazioni e autorizzazioni di cui alla lettera c.1):
 - e.1) valutazione ambientale redatta conformemente alla disciplina pertinente se già disponibile. Ove non disponibile, la valutazione ambientale è presentata entro il termine di cui all'articolo 16, comma 2;
 - e.2) autorizzazione paesaggistica o qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'Ufficio competente;
- f) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 14;
- g) dichiarazione d'impegno (Allegato B);
- h) solo nel caso di richiedenti persone fisiche, dichiarazione di impegno a costituire azienda extra-agricola (Allegato C);
- i.1) solo nel caso di operazioni su immobili o ad essi inerenti e per i beneficiari titolari di diritto personale di godimento o di diritto reale diverso dalla proprietà: copia del contratto o di altro atto che attesti l'espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni, trasformazioni degli immobili interessati (aree, edifici, infrastrutture). Se necessario in relazione al titolo di disponibilità, eventuale autorizzazione all'uso dell'immobile per le finalità dell'operazione, all'esecuzione delle migliorie ed alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli previsti dalla stabilità delle operazioni resa secondo l'Allegato D;
- i.2) nel caso di persone fisiche che presentano domanda di sostegno impegnandosi ad avviare un'impresa, la documentazione comprovante la disponibilità giuridica degli eventuali immobili dichiarati nel Piano Aziendale deve essere trasmessa al più tardi in sede di avvio del Piano Aziendale;
- j) solo nel caso in cui il progetto preveda la collaborazione con stakeholder locali, accordi di collaborazione (Allegato E).

Articolo 14 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 15 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Subcriterio / Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE (18 PUNTI)					
a) Grado di ruralità e di svantaggio	Comuni con Tasso di variazione della popolazione residente 2014-2020 compreso tra -10% e -16% (Dogna, Resia, Resiutta, Venzona)	8	Non cumulabili	8	Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio a operazioni che prevedono investimenti relativi all'attività finanziata in uno dei Comuni elencati al subcriterio. Documentazione da allegare: il requisito dovrà emergere dal Piano Aziendale.
	Comuni con Tasso di variazione della popolazione residente 2014-2020 compreso tra -9,9% e -5% (Bordano, Chiusaforte, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Tarvisio)	4			
b) Centri storici	Insediamiento nei centri storici	10	Cumulabile	10	Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio a operazioni che prevedono investimenti relativi all'attività finanziata all'interno di immobili o unità immobiliari situati in nuclei storici o nelle zone urbanistiche classificate come "Zona A", "Centro Storico", "Nucleo Storico" o altra denominazione equivalente individuata dagli strumenti urbanistici vigenti del Comune competente. Ai fini dell'assegnazione dei punteggi si considera la localizzazione della sede o unità locale presso cui viene effettivamente svolta l'attività finanziata e alla quale sono riferiti gli investimenti previsti dal Piano Aziendale. Documentazione da allegare: il requisito dovrà emergere dal Piano Aziendale.
CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE (32 PUNTI)					
c) Caratteristiche del beneficiario	Impresa femminile	7	Cumulabile	22	Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio al richiedente che rientra nella definizione di impresa femminile di cui all'articolo 2, lett. k). Nel caso di persona fisica che si impegna a costituire l'impresa, il punteggio è attribuito qualora dal Piano Aziendale emerga l'impegno a costituire un'impresa in possesso dei relativi requisiti. Documentazione da allegare: il requisito dovrà emergere dal Piano Aziendale; nel caso di società cooperative dalla copia del libro soci.
	Impresa giovanile	7			Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio al richiedente che rientra nella definizione di impresa giovanile di cui all'articolo 2, lett. l). Nel caso di persona fisica che si impegna a costituire l'impresa, il punteggio è attribuito qualora dal Piano Aziendale emerga l'impegno a costituire un'impresa in possesso dei relativi requisiti. Documentazione da allegare: il requisito dovrà emergere dal Piano Aziendale; nel caso di società cooperative dalla copia del libro soci.
	Inoccupati e disoccupati	8			Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio al richiedente che rientra nella definizione di inoccupato o disoccupato di cui all'articolo 2, lett. m) e n).

					Documentazione da allegare: il requisito dovrà emergere dal Piano Aziendale e dall’attestazione tramite scheda anagrafica del Centro per l’impiego.
d) Esperienza maturata nel settore	Esperienza maturata di durata superiore a 5 anni	10	Non cumulabili	10	Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio al richiedente con esperienza nel settore in cui l'attività verrà avviata, sulla base della durata dell’esperienza maturata. Documentazione da allegare: il requisito dovrà emergere dal Piano Aziendale, dall’attestato/dichiarazione del soggetto presso cui il beneficiario ha esercitato l'attività e/o da documenti relativi a precedenti posizioni previdenziali o assicurative.
	Esperienza maturata di durata superiore a 3 anni e fino a 5 anni	6			
	Esperienza maturata di durata compresa tra 1 e 3 anni	4			
CARATTERISTICHE PROGETTUALI (30 PUNTI)					
e) Settore produttivo	Servizi alla persona	14	Non cumulabili	14	Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio alle operazioni che prevedono l'avvio di un'impresa operante nel settore dei servizi alla persona, così come definiti all’articolo 2 comma 1, lett. r). Documentazione da allegare: il requisito dovrà emergere dal Piano Aziendale e verrà verificato al momento della presentazione della domanda di saldo attraverso la verifica del codice ATECO dell'impresa attivata. Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio alle operazioni che prevedono l'avvio di un negozio di vicinato, così come definito all’articolo 2 comma 1, lett. p). Documentazione da allegare: il requisito dovrà emergere dal Piano Aziendale e verrà verificato al momento della presentazione della domanda di saldo attraverso la verifica del codice ATECO dell'impresa attivata. Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio alle operazioni che prevedono l'avvio di un'impresa operante nel settore dell'artigianato tipico, così come definito all’articolo 2 comma 1, lett. q). Documentazione da allegare: il requisito dovrà emergere dal Piano Aziendale e verrà verificato al momento della presentazione della domanda di saldo attraverso la verifica del codice ATECO dell'impresa attivata.
	Negozio di vicinato	11			
	Artigianato tipico	8			
f) Stagionalità dell’impresa	Attività con apertura annuale	8	Cumulabile	8	Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio se l’attività avviata ha apertura annuale. Documentazione da allegare: il requisito dovrà emergere dal Piano Aziendale e dalla SCIA dell’attività.
g) Livello di innovazione dell’impresa	Avvio di attività non presenti nella frazione/capoluogo in cui l’attività si insedierà	8	Cumulabile	8	Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio se la nuova attività non è presente nella frazione o nel capoluogo in cui è previsto l’insediamento. Documentazione da allegare: il requisito dovrà emergere dal Piano Aziendale ed essere attestato dal Comune competente, che confermi l’assenza di attività analoghe nella frazione o nel capoluogo interessati dall’insediamento, sulla base delle informazioni disponibili agli uffici comunali.

CONNESSIONE CON ALTRI OPERATORI (20 PUNTI)					
h) Rigenerazione del territorio - riapertura di locali chiusi	Locale chiuso da più di 3 anni	14	Non cumulabili	14	Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio se l’operazione prevede la riapertura di un locale chiuso, sulla base del numero di anni. Documentazione da allegare: il requisito dovrà emergere dal Piano Aziendale e dalla documentazione utile a confermare l’attribuzione del punteggio.
	Locale chiuso da più di 1 anno e fino a 3 anni	10			
i) Integrazione con il sistema economico locale – Valorizzazione di tradizioni, prodotti, competenze locali	Collaborazione con stakeholder locali, utilizzo di fornitori e filiere locali (con più di 3 soggetti)	6	Non cumulabili	6	Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio se l’impresa utilizza fornitori locali, si inserisce in filiere produttive o di servizio già presenti nell’area GAL, contribuendo alla valorizzazione dell’economia regionale, sulla base del numero di soggetti coinvolti nelle collaborazioni. Documentazione da allegare: il requisito dovrà emergere dal Piano Aziendale e dall’Allegato E. Il punteggio assegnato verrà controllato anche in fase di istruttoria di domanda di pagamento attraverso documentazione provante la collaborazione (fatture, convenzioni, ecc.).
	Collaborazione con stakeholder locali, utilizzo di fornitori e filiere locali (con 2 o 3 soggetti)	4			
	Collaborazione con stakeholder locali, utilizzo di fornitori e filiere locali (con almeno un soggetto)	2			
				100	TOTALE

- Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
- Nel caso di avvio di attività con più codici ATECO, i punteggi verranno assegnati in relazione al codice ATECO per il quale gli investimenti previsti, identificabili e quantificabili nel piano aziendale, siano prevalenti.
- La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
- In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è l'ordine cronologico di presentazione della domanda sul Sistema Informativo OPR FVG (numero di protocollo del rilascio sul sistema).

Articolo 15 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Il GAL svolge l'istruttoria delle domande di sostegno, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno e lo pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'istruttoria di cui al comma 1 può essere svolta in forma semplificata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 60, 61, 62 e 63 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).
3. Il GAL concede il sostegno entro 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.
4. Nel caso in cui l'operazione sia soggetta alle valutazioni ambientali di cui all'articolo 16 comma 1, il sostegno è concesso ad avvenuta presentazione delle pertinenti valutazioni secondo le modalità di cui all'articolo 16 comma 2.
5. La graduatoria ha validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
6. Le domande di sostegno sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria e fino all'ultima domanda interamente finanziabile in base alla disponibilità di risorse assegnate al bando. Le domande non sono finanziate parzialmente.

PARTE II – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

CAPO I – VALUTAZIONI AMBIENTALI

Articolo 16 - Valutazioni ambientali e paesaggistiche

1. Le operazioni sono attuate nel rispetto della disciplina ambientale e sono soggette alle valutazioni ambientali previste dalla normativa di settore in relazione alla tipologia di operazioni, in particolare:
 - a) Piani, programmi e progetti di cui al D. Lgs. 152/2006: valutazione ambientale strategica (VAS) o valutazione dell'impatto ambientale (VIA), conformemente a quanto disposto dall' art.6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
 - b) Interventi ricadenti nei siti Natura 2000 (ZSC, SIC, ZPS): i progetti, specie quelli riguardanti investimenti strutturali sono sottoposti al procedimento di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA, di livello I "Screening" o di livello II "Appropriata"), disciplinato dalla delibera di Giunta regionale 5 agosto 2022, n. 1183, "Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza conseguenti al recepimento delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4".
Non sono soggetti né alla procedura di livello I "Screening", né alla procedura di valutazione di livello II "Appropriata":
 - gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di specie e di habitat del Sito, individuati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione o valutati come tali dall'Ente gestore;
 - gli interventi specificatamente consentiti e regolamentati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione;
 - gli interventi già oggetto di preavalutazione da parte dell'Autorità competente (DGR 119/2023);
 - c) operazioni ricadenti all'interno dei Biotopi di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali": parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all'art. 8 della legge regionale 42/1996.
2. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 15, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta al GAL, le valutazioni ambientali pertinenti. Al fine di ottenere la proroga il beneficiario presenta richiesta motivata al GAL prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione. Il GAL adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Gli investimenti strutturali che modificano lo “stato dei luoghi” nelle Aree di tutela paesaggistica sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica preventiva, ai sensi del Capo II e III delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR) approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, riguardanti gli artt. 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Sono fatte salve le operazioni nelle Aree di cui al Capo IV delle medesime norme riguardanti l’art. 143, c.4 del Codice, solo nel caso di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici Comunali al PPR e le operazioni esenti ai sensi della disciplina statale, regionale e del Piano paesaggistico regionale.

CAPO II – TEMPISTICHE E VARIANTI

Articolo 17 - Avvio e conclusione del Piano Aziendale

1. Gli investimenti previsti dal Piano Aziendale sono avviati, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro 90 (novanta) giorni dalla data del provvedimento medesimo.
2. Il termine di avvio di cui al comma 1 non è prorogabile, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.
3. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
 - a) per operazioni in beni mobili o immateriali: la data del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - b) per operazioni in beni immobili: la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
 - c) per eventuale locazione o diritti di godimento di fabbricati: la data del contratto di locazione o dell’atto di godimento;
 - d) per eventuale acquisto immobili: la data del contratto preliminare di compravendita.
4. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall’avvio dell’operazione e a mezzo PEC, copia della pertinente documentazione di cui al comma 3.
5. Il Piano Aziendale è concluso e rendicontato, con, la completa realizzazione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento a saldo, **entro 12 mesi** a decorrere dalla data del provvedimento di concessione, fatta salva la concessione di eventuali proroghe richieste e autorizzate con le modalità stabilite all’articolo 18.
6. Ai fini della verifica della costituzione dell’impresa sono prese a riferimento le seguenti date:
 - data di acquisizione della Partita IVA;
 - data di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (CCIAA) con codice ATECO corrispondente a quello dichiarato in domanda di sostegno.
7. La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo, entro i termini fissati comprensivi di eventuali proroghe, comporta la revoca del sostegno e il recupero di eventuali somme già liquidate.

Articolo 18 - Proroghe

1. Il beneficiario può richiedere al GAL, entro il termine di conclusione e rendicontazione a saldo dell’operazione, una o più proroghe di tale termine, per motivi documentati, imprevisti o imprevedibili.
2. La domanda di proroga è presentata al GAL, esclusivamente via PEC.
3. Il GAL, entro trenta giorni dalla richiesta, concede le proroghe di cui al comma 1, valutate le circostanze, tenuto conto dello stato di avanzamento dell’operazione e lo comunica al beneficiario.
4. Le proroghe sono concesse fino ad un massimo di complessivi 3 (tre) mesi.

Articolo 19 - Varianti

1. Si considerano varianti ammissibili:
 - a) la rilocalizzazione della nuova attività e dei relativi investimenti all’interno dell’area eleggibile GAL così come definita all’articolo 3;

- b) le modifiche al Piano Aziendale, anche con inserimento di nuovi investimenti, a condizione che non vengano modificati gli obiettivi e i risultati attesi e i parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'ammissione a sostegno.
- 2. Non sono comunque ammissibili le modifiche dell'operazione:
 - a) realizzate prima della pubblicazione della graduatoria;
 - b) che comportano:
 - b.1) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, della nuova attività e delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel Piano Aziendale;
 - b.2) la riduzione dell'entità della spesa preventivata per gli investimenti in misura inferiore all'entità del premio, fatta salva la rideterminazione dello stesso a seguito della rilocalizzazione della nuova attività da area rurale D in area rurale C;
 - b.3) la riduzione del punteggio tale da ricollocare la domanda in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - b.4) la modifica degli obiettivi e dei risultati dell'operazione.
- 3. La variante viene trasmessa dal beneficiario al GAL contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento in acconto o a saldo corredata da:
 - a) relazione descrittiva delle modifiche proposte, contenente le relative motivazioni, redatta secondo il modello predisposto dal GAL, debitamente datata e sottoscritta dal beneficiario;
 - b) quadro delle spese con evidenza delle variazioni intervenute.
- 4. Il GAL approva, anche parzialmente, la variante.
- 5. L'esecuzione di varianti non ammissibili comporta la decadenza, parziale o totale, dal sostegno.

Articolo 20 - Subentro

- 1. In caso di variazioni soggettive del beneficiario che comportano il trasferimento della totalità delle attività oggetto del sostegno, verificatesi dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario originario.
- 2. Nel caso di cui al comma 1, il sostegno può essere concesso o confermato in capo al subentrante se:
 - a) informa il GAL entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta variazione soggettiva e richiede il subentro nella domanda di sostegno o di pagamento;
 - b) presenta i documenti giustificativi richiesti dal GAL;
 - c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e sottoscrive gli impegni esistenti;
 - d) è verificata la prosecuzione dell'attività oggetto del sostegno, nella sua totalità, in capo al subentrante e vengono soddisfatti tutti i requisiti per la concessione.

CAPO III RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 21 – Modalità di rendicontazione delle spese

- 1. La documentazione probante quanto dichiarato dal beneficiario e le attività realizzate in attuazione al Piano Aziendale dev'essere mantenuta per la verifica del costo sostenuto a rendiconto e dei controlli amministrativi.
- 2. I costi sostenuti devono essere comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale.
- 3. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
 - a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba) o altra documentazione equiparabile, per ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario produce la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b) assegno con la dicitura "non trasferibile" in fotocopia, unitamente all'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche la "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;

- c) l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento con carta di credito, escluse le prepagate, o bancomat;
 - d) ricevuta del bollettino postale effettuato dal conto corrente postale, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, ovvero nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e) ricevuta del vaglia postale effettuato tramite conto corrente postale e estratto conto corrente. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, ovvero nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - f) bollettino MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso) che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assumtrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
 - g) modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento di contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, anche in compensazione, o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
4. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata indica:
- l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
 - il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene.
5. Non sono ammissibili le fatture di cortesia.
6. Non sono ammessi i pagamenti in contanti, criptovalute e tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario oppure alla azienda neocostituita di cui il beneficiario è titolare.

Articolo 22 - Liquidazione dell'acconto del premio

1. Il premio è liquidato in due rate previa presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento di acconto e di una domanda di pagamento a saldo.
2. La domanda di pagamento dell'acconto, pari al 50% del premio, è presentata dal beneficiario in formato elettronico sul sistema informativo OPR FVG successivamente alla concessione del premio.
3. L'Ufficio attuatore, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento di acconto, esegue l'istruttoria della domanda medesima propone la liquidazione della domanda ritenuta ammissibile.

Articolo 23 - Liquidazione del saldo del premio

1. Il beneficiario, entro il termine per la conclusione dell'operazione presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul sistema informativo OPR FVG. L'erogazione del premio è subordinata alla corretta realizzazione del Piano Aziendale, con costituzione e avvio dell'attività finanziata e completa realizzazione degli investimenti previsti.
2. L'importo del sostegno richiesto a saldo tiene conto delle somme già liquidate a titolo di acconto.
3. Alla domanda di pagamento a saldo è allegata la seguente documentazione:
 - a) documento di identità, in corso di validità, del beneficiario;
 - b) se non già trasmessa, documentazione attestante l'avvio dell'operazione di cui all'articolo 17;
 - c) **relazione conclusiva**, attestante la completa attuazione del Piano Aziendale e del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissati. La relazione contiene almeno i seguenti elementi:
 - c.1) descrizione dell'attività avviata (comprensiva di informazioni su localizzazione, autorizzazioni conseguite) e degli investimenti realizzati;
 - c.2) quadro finanziario di raffronto tra spese previste e spese sostenute;
 - d) fatture elettroniche e altri giustificativi di spesa fiscalmente validi di cui all'articolo 21 comma 3;
 - e) altra documentazione atta a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Aziendale e la realizzazione degli investimenti;

- f) dati di monitoraggio aggiornati alla data della presentazione della domanda di saldo;
 - g) eventuale documentazione relativa alla variante: relazione descrittiva delle modifiche proposte, contenente le relative motivazioni, redatta secondo il modello predisposto dal GAL, debitamente datata e sottoscritta dal beneficiario, e quadro delle spese con evidenza delle variazioni intervenute;
 - h) per le persone fisiche che hanno costituito l'impresa successivamente alla domanda di sostegno, documentazione a comprova del titolo di disponibilità dell'immobile;
 - i) se non già trasmessa, documentazione a comprova del mantenimento del titolo di disponibilità dell'immobile per il periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione;
 - j) documentazione relativa alla comprova del mantenimento dei criteri per cui è stato attribuito punteggio in domanda di sostegno.
4. Il GAL, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento, esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda medesima, approva l'eventuale variante e propone, attraverso l'Autorità di gestione regionale, all'Organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.
5. La mancata realizzazione del Piano Aziendale e degli investimenti comporta l'integrale revoca del sostegno.

Articolo 24 - Stabilità delle operazioni

1. Il beneficiario è tenuto a rispettare il periodo di stabilità dell'operazione, fissato in due anni decorrenti dalla data di liquidazione della domanda di pagamento a saldo durante i quali il beneficiario si impegna a:
- a) non cessare l'attività avviata o non rilocalizzarla al di fuori dell'area GAL eleggibile;
 - b) non realizzare un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) non apportare una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento oggetto di investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Il mancato rispetto del periodo di stabilità comporta l'applicazione delle sanzioni/riduzioni come previsto all'articolo 26.
3. La disponibilità giuridica di cui all'articolo 10, comma 2, deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di cui al comma 1.
4. Il vincolo di stabilità vale anche per i beni mobili oggetto del sostegno, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
5. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto del sostegno necessiti di essere spostato, durante il periodo di stabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio regionale, il beneficiario ne dà preventiva comunicazione al GAL. Tale spostamento non deve comportare un indebito vantaggio, derivante dalla disapplicazione dei criteri di selezione utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.

Articolo 25 - Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione, i dati relativi all'avanzamento finanziario dell'operazione finanziata.

Articolo 26 - Impegni dei beneficiari

1. Ai beneficiari si applicano gli impegni e le relative modalità di controllo individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 952 del 20 giugno 2024, ad eccezione degli impegni b, d e l indicati nell'Allegato 1.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni specifici:
- a) sostenere un costo per l'attuazione del PA non inferiore al sostegno concesso;
 - b) completare il Piano Aziendale entro il termine fissato nel provvedimento di concessione per la presentazione della domanda di pagamento a saldo, fatta salva la concessione di eventuali proroghe;

- c) avviare la nuova attività e iscriversi al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con codice ATECO inerente alla nuova attività entro 30 giorni dal provvedimento di concessione;
 - d) le nuove imprese che avviano la nuova attività sono micro o piccola impresa come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;
 - e) mantenere l'iscrizione alla CCIAA con il codice ATECO inerente alla nuova attività per almeno 2 anni a decorrere dalla data della domanda di pagamento a saldo.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione in base a entità, gravità, durata e ripetizione dell'infrazione o l'esclusione dal sostegno, in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 e deliberazione della Giunta regionale n. 952 del 20 giugno 2024, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1128 del 8 agosto 2025.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni indicate all'Allegato F.
5. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti il GAL revoca totalmente o parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate; il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.
6. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha ommesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Articolo 27 - Cause di forza maggiore

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, la forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:
- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatologia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e) il decesso del beneficiario;
 - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione probante, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

Articolo 28 - Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
- a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.

Articolo 29 - Controlli

1. Al fine di verificare l'adempimento degli impegni da parte dei beneficiari, i controlli verranno effettuati secondo la normativa di riferimento e sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di gestione regionale.

Articolo 30 - Cumulabilità e divieto generale di contribuzione

1. In considerazione della natura del premio, il sostegno è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello unionale, nazionale e regionale che non abbiano la medesima natura e finalità.
2. Non è ammissibile la concessione del sostegno a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione del sostegno.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 - Disposizioni di rinvio

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando trovano applicazione la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PS PAC 2023-2027, il CSR, la legge n. 241/1990 e la legge regionale n. 7/2000, nonché le istruzioni operative adottate dall'Organismo pagatore.

Articolo 32 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del decreto legislativo n.196/2003, nonché dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 33 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.
3. I dati personali raccolti potranno essere comunicati, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia) per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs 231/2007 e ss.mm.)

Articolo 33 – Informazioni e contatti

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Open Leader, via Pramollo n. 16, 33016 Pontebba, telefono: 0428.90148, e-mail: info@openleader.it, PEC: openleader@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito: www.openleader.it.

ALLEGATI

Allegato A – Piano Aziendale

Allegato B – Dichiarazione di impegno

Allegato C – Dichiarazione d'impegno alla costituzione di un'impresa extra-agricola

Allegato D – Assenso immobili

Allegato E – Accordo di collaborazione

Allegato F – Sanzioni per il mancato rispetto degli impegni specifici